

REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONE TEMPORANEA
"COME UNA VOLTA – il gran mercato della biodiversità"
PARMA, PIAZZA GARIBALDI E PORTICI DEL GRANO
DAL 5 DICEMBRE AL 23 DICEMBRE 2015

Art. 1 – Organizzazione.

- 1.1 La manifestazione denominata "**COME UNA VOLTA – gran mercato della biodiversità**" è organizzata dal "Consorzio tutela del suino nero di Parma" (di seguito Consorzio) patrocinata e coorganizzata dal Comune di Parma.
- 1.2 il Consorzio provvederà ad inoltrare al Comune di Parma la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazione temporanea.
Nella stessa sarà indicata la denominazione, la qualifica, la data d'inizio e di chiusura, l'indicazione delle finalità dell'iniziativa, il settore o i settori merceologici interessati, l'apertura al pubblico o la riserva ai soli operatori economici nonché gli allegati disposti dalla norma.
- 1.3 L'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione temporanea, rilasciata dal Comune, sarà intestata al Consorzio, che è responsabile della stessa manifestazione.

Art. 2 – Ubicazione e modalità espositive.

- 2.1 La manifestazione si svolge **dal 05 dicembre al 23 dicembre 2015** con i seguenti orari:
Allestimento casette entro le ore 10:00, apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 20:00; con possibilità di apertura fino alle ore 23:00.
- 2.2 La sede della manifestazione è Piazza Garibaldi e Portici del Grano a Parma.
- 2.3 Il Consorzio predisporrà fino un massimo di n. 20 spazi espositivi costituiti da strutture in legno (di seguito denominate casette), di misura mt 3,50 x 2,30; muniti di chiusura ed allaccio elettrico, posizionate e distribuite come da planimetria allegata alla relazione tecnica autorizzativa, posti nei tre lobi di Piazza Garibaldi. Il Consorzio predisporrà inoltre, fino un massimo di 10 spazi espositivi costituiti da strutture in legno (di seguito denominate bancarelle) di misura mt 2,00 x 0,80 munite di allaccio elettrico, posizionate distribuite come da planimetria allegata alla relazione tecnica autorizzativa, posti sotto i Portici del Grano.

Art. 3 – Partecipazione all'esercizio di vendita durante la manifestazione.

- 3.1 Nella selezione delle aziende sarà data priorità, secondo il seguente ordine:
- o **aziende iscritte all'Associazione allevatori e agricoltori custodi.**
 - o **aziende che allevano, coltivano e/o trasformano prodotti animali e vegetali della agrobiodiversità del territorio di provenienza.**
 - o **produttori e/o artigiani che producono prodotti autoctoni che esprimono le peculiarità del territorio di provenienza.**
- 3.2 I prodotti esposti e che saranno messi in vendita dagli espositori dovranno provenire esclusivamente da aziende con i requisiti indicati nell'Art.4.
La gamma dei prodotti vendibili è costituita da; ortofruttili freschi, ortofruttili trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi limpidi), vino e aceti, uova, liquori tradizionali, latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt), carni e derivati: i prodotti derivanti da carne suina, sia fresca, sia trasformata, sia stagionata, potranno **essere derivati esclusivamente da suino nero di Parma** allevato dalle aziende appartenenti al Consorzio ad eccezione di prodotti DOP e IGP.
A discrezione dell'ente organizzatore, potranno essere inseriti produttori antiche razze suine autoctone italiane; prodotti ittici, salumi, pane e prodotti da forno, olio extra vergine di oliva, miele e derivati, erbe officinali, aromatiche e derivati, piante e fiori, giocattoli artigianali e dolci tipici.
Il prodotto posto in vendita deve essere pulito e senza residui. Tali aspetti, compreso le razze degli animali allevati, dovranno essere visibili sul banco mercatale, attraverso specifica cartellonistica.
È consigliabile evidenziare i prodotti insigniti dei marchi di qualità (DOP; IGP), oltre alle produzioni biologiche e ai marchi aziendali di prodotto e di processo.
- 3.3 Le Aziende (e le relative produzioni) devono essere in regola con le normative vigenti in materia alimentare, igienico sanitaria, ambientale, fiscale e relative alla sicurezza sul lavoro.

Art. 4 – Domanda di ammissione all’esercizio di vendita nella manifestazione.

- 4.1 Per l'ammissione è necessario inoltrare la richiesta a “Consorzio di Tutela Suino Nero Parma”, avente sede legale in Piazza XI Febbraio n. 7, Borgo Val di Taro (PR), entro il 18 novembre 2015 attraverso posta ordinaria o a mezzo mail espositori@comeunavoltaparma.it, la richiesta, non potrà contenere condizioni o riserve di alcun tipo.
- 4.2 I richiedenti dovranno indicare la ragione sociale completa, il tipo d’attività, l’ indirizzo, il numero di telefono e il nominativo della persona responsabile; una descrizione dei prodotti esposti e posti in vendita una documentazione fotografica degli stessi. Potranno altresì essere allegati campioni degli oggetti. In ogni caso campioni e fotografie delle merci non saranno restituiti.
- 4.3 L'accettazione della richiesta di partecipazione è riservata a giudizio insindacabile del Comune di Parma e del Consorzio, che per lo scopo potrà anche avvalersi di collaboratori esterni. I criteri di cui si terrà preferenzialmente conto, pur non essendo vincolanti, saranno:
- a) la residenza (Parma, località e province limitrofe);
 - b) la qualità e l’originalità dei prodotti;
 - c) la differenziazione dell’offerta;
 - d) la data di presentazione della domanda.
- 4.4 In caso d’accoglimento della domanda, verrà inviata comunicazione scritta al partecipante.
- 4.5 Per confermare l’interesse alla partecipazione e formalizzare la richiesta, gli operatori ammessi dovranno compilare e sottoscrivere, la modulistica, e in particolare:
- a) precisare i prodotti che saranno esposti, elencandoli in forma esplicita e completa;
 - b) elencare, qualora la domanda sia presentata da rappresentanti, concessionari o agenti, le ditte rappresentate, con il relativo indirizzo ed i rispettivi prodotti. Si precisa che per "case e marchi rappresentati" s'intendono i soli prodotti attinenti alla normale attività dell'Espositore e non prodotti, servizi, attrezzature, non commercializzate dall'Espositore stesso;
 - c) versare la quota di partecipazione nella misura fissata dal Consorzio.
 - d) sottoscrivere il presente regolamento, il quale s’intende letto e accettato.
 - e) sottoscrivere la dichiarazione di manleva delle responsabilità specifiche degli allestimenti.
- 4.6 La conferma di partecipazione, dal momento del suo inoltro al Consorzio diviene irrevocabile, ed il richiedente è tenuto al pagamento integrale della quota relativa alla superficie assegnata, qualunque sia il motivo o la causa che eventualmente gli impedisca di partecipare.
- 4.7 Il rigetto della conferma di partecipazione non potrà dar luogo al pagamento di alcuna indennità danni al di fuori della somma già eventualmente versata al Consorzio.

Art. 5 - Assegnazione spazi espositivi.

- 5.1 L'assegnazione degli spazi espositivi sarà fatta a giudizio insindacabile del Consorzio, tenendo conto delle caratteristiche dei prodotti da esporre, delle esigenze organizzative e delle strutture espositive.
- 5.2 È fatto divieto di occupazione dell’area esterna agli spazi espositivi.
- 5.3 La concessione al “**COME UNA VOLTA – il gran mercato della biodiversità**” della superficie espositiva comporta il totale pagamento anticipato entro il **19 Novembre 2015** della quota di partecipazione come comunicata nel modulo di partecipazione allegato.
- In mancanza di riscontro del pagamento alla data sopra indicata la partecipazione sarà annullata e l’espositore non potrà rivendicare alcun diritto nei confronti del Consorzio; il pagamento è condizione diretta di partecipazione.**

Il pagamento deve essere effettuato unicamente a mezzo bonifico bancario presso:

Banca: Cassa di Risparmio di Parma E Piacenza; Filiale di Felegara

IBAN: IT92M0623065791000035464144

Intestatario: Consorzio di tutela Suino Nero di Parma

Art. 6 – Condizioni di partecipazione

- 6.1 Sono vietati la cessione, sia pure parziale o a titolo gratuito, e il subaffitto degli spazi espositivi, è altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella conferma di partecipazione o di altro produttore non ufficialmente collegato con l'espositore.
- 6.2 Il Comune di Parma si riserva di non ammettere all'esposizione i prodotti che non siano ritenuti attinenti alla tipologia della manifestazione o siano ritenuti in contrasto con le finalità della stessa. (vedi punto 3.1)
- 6.3 L'inosservanza di tali norme darà luogo alla chiusura dello spazio espositivo per colpa dell'espositore, la quota pagata non sarà rimborsata a nessun titolo. In tal caso l'espositore sarà obbligato a rimuovere

immediatamente la propria merce, dalla casetta, per consentire al Consorzio di procedere a individuare, in accordo con il Comune di Parma, un altro espositore avente diritto, e a concedere l'uso della casetta per il periodo restante.

- 6.4 L'espositore ammesso a partecipare al **"COME UNA VOLTA – il gran mercato della biodiversità"** che non abbia effettuato il versamento nei termini richiesti al punto 5.3 decade automaticamente dal diritto alla partecipazione, il Consorzio provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente.
- 6.5 Gli spazi espositivi assegnati e non occupati entro le ore 12:00 del giorno d'inizio della manifestazione, le casette lasciate senza sorveglianza o in stato di visibile incuria nel corso della manifestazione, saranno considerate abbandonate; il Consorzio potrà disporre, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso.
- 6.6 In caso di rinuncia o d'abbandono da parte del partecipante, il Consorzio, si riserva la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati e ad esigere per intero il pagamento dovuto.
- 6.7 Per esigenze tecniche, strutturali, merceologiche o di qualsiasi altra natura, il Consorzio si riserva la facoltà di cambiare l'ubicazione dello spazio espositivo già concesso. In ogni caso l'espositore sarà tenuto al pagamento dello spazio espositivo.

Art. 7 – Modalità di utilizzo dello spazio espositivo.

- 7.1 Gli spazi espositivi dovranno essere tenuti aperti con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati, durante l'orario di apertura al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. In caso contrario il Consorzio declina ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di tale disposizione. In considerazione del fatto che l'abbandono della casetta prima del termine della manifestazione pregiudica la completezza dell'esposizione a crea un danno di immagine alla manifestazione, il Consorzio si riserva di non ammettere alle edizioni successive le aziende che incorrono in tale inadempienza.
- 7.2 su richiesta dell'interessato, previa comunicazione targa all'indirizzo mail espositori@comeunavoltaparma.it, verrà fornito un permesso di transito e sosta temporanea per un veicolo, per le sole giornate di allestimento e smontaggio dello spazio espositivo.
- 7.3 L'introduzione di merci negli spazi espositivi è consentita, solamente nelle due ore precedenti l'apertura giornaliera della manifestazione. Alla stessa limitazione oraria viene sottoposto l'accesso degli autoveicoli degli operatori, che potranno sostare nelle adiacenze, unicamente per il tempo necessario alle operazioni di effettivo carico e scarico delle merci.
Agli operatori è fatto obbligo, per il transito e la sosta in aree interdette o limitate alla circolazione di munirsi di apposito permesso rilasciato da Infomobility.
Il Comune di Parma ed il Consorzio sono sollevati da qualsiasi responsabilità circa danni, lesioni e ogni altra imputazione ai sensi dell'art. 2043 c.c. e successivi causati dal traffico e dalla sosta veicolare degli operatori.
- 7.4 I permessi rilasciati dal Comune o Infomobility saranno nominali e riferiti al veicolo dell'azienda espositrice e devono considerarsi strettamente personali. E' quindi vietata la cessione a terzi anche se temporanea.
- 7.5 L'azienda espositrice rimane l'unico responsabile per ogni eventuale incidente o danno che dovesse verificarsi all'interno, e nel perimetro esterno della casetta.
- 7.6 Senza speciale autorizzazione scritta e rilasciata dal Consorzio è vietato a chiunque restare all'interno delle strutture durante le ore di chiusura.
- 7.7 E' vietata la vendita dei prodotti all'esterno dello spazio espositivo.

Art 8 – Riconsegna dello spazio espositivo.

- 8.1 Lo sgombero di tutti i prodotti in esposizione e di ogni altro materiale, può avere inizio solo dopo la conclusione della manifestazione o al termine del ciclo espositivo. Deve essere effettuato entro le ore 24,00 del giorno di chiusura, fatte salve diverse disposizioni emanate nel corso della manifestazione dal Consorzio. In difetto il Consorzio può procedere direttamente allo sgombero e allo spostamento in altro luogo del materiale rimasto a spese dell'espositore.
- 8.2 Per quanto di cui al comma precedente, il Consorzio ha la facoltà, qualora se ne rilevasse la necessità, di abbattere porte e di forzare serrature.
- 8.3 È fatto obbligo all'espositore di riconsegnare lo spazio espositivo nello stato in cui lo ha ricevuto.
- 8.4 L'inadempienza, a questo fatto, ove l'espositore non accetti di pagare immediatamente le spese necessarie al ripristino dello spazio espositivo, dà facoltà al Consorzio di effettuare rivalse anche sulle merci esposte.

Art. 9 – Disposizioni generali.

- 9.1 Il Consorzio, di concerto con l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare le date di apertura e di chiusura della manifestazione e di fissare gli orari di apertura e chiusura degli spazi espositivi, senza che competa all'espositore alcun diritto a reclamare danni di sorta.

- 9.2 Qualsiasi tipo di reclamo sarà preso in esame solo se comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata al Consorzio, entro il giorno di chiusura della manifestazione.
- 9.3 La vendita con consegna immediata o differita dei beni e lo svolgimento dei servizi deve essere realizzata in stretta conformità al presente regolamento ed alla normativa vigente in materia di commercio e nel rispetto delle disposizioni di legge sotto il profilo fiscale, igienico e sanitario vigenti per i pubblici esercizi, in particolare se si tratta di somministrazione di alimenti, diffusione di fumi e odori.
- 9.4 Nel caso in cui per motivi imprevisi, per cause di forza maggiore o per altre ragioni di qualsiasi natura la manifestazione programmata non dovesse o non potesse svolgersi, le conferme di partecipazione s'intenderanno automaticamente annullate e gli importi versati saranno restituiti alle aziende ammesse, senza l'applicazione di alcun interesse e senza che gli espositori, per esplicita convenzione, possano ricorrere contro il Consorzio a qualsiasi titolo o causa.
- 9.5 Nel caso in cui la manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa o interrotta a causa di eventi imprevisi, all'espositore non compete alcun diritto di reclamare danni o rimborsi per le spese sostenute per la locazione, per l'allestimento della casetta, per i costi organizzativi o per qualunque altro titolo sostenuto.
- 9.6 Il Consorzio avrà diritto di non ammettere, di annullare l'iscrizione, anche se già avvenuta, o di escludere in qualsiasi momento, l'espositore che ritiene inadempiente o che abbia procurato danni di qualsiasi natura.
- 9.7 Nei confronti degli espositori morosi, il Consorzio si riserva di agire ex art. 2764 del Codice Civile per il recupero dei propri crediti.

Art. 10 – Diritti d'immagine.

- 10.1 Con la sottoscrizione della conferma di partecipazione l'azienda autorizza il Consorzio a diffondere i propri dati inseriti attraverso la stampa e altri mezzi d'informazione, compresi video, mezzi telematici e digitali, etc.
- 10.2 Gli espositori hanno diritto di presentare all'interno dello spazio loro assegnato le proprie attività o prodotti nelle forme pubblicitarie che ritengono più opportune, escluse quelle sonore.
- 10.3 Le insegne aziendali devono essere collocate all'interno dello spazio espositivo assegnato.
- 10.4 E' vietata qualsiasi forma di volantaggio.
- 10.5 Per utilizzare qualsiasi marchio o logo del comune di Parma è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale.
- 10.6 Il Consorzio potrà utilizzare le immagini fotografiche e video degli spazi espositivi per iniziative di carattere promozionale e pubblicitario della manifestazione.

Art. 11 – Danni - Coperture assicurative.

- 11.1 L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose, dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni aggiuntive rispetto le dotazioni standard d'impianti (elettrici, idrici, etc. fissi e mobili), dalle costruzioni, dai materiali pubblicitari, dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento, dal personale alle proprie dipendenze e da propri collaboratori.
- 11.2 All'azienda espositrice incombe l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi.
- 11.3 Il Consorzio non risponde per furti eventualmente subiti dagli espositori nel corso della manifestazione. In tal senso gli espositori potranno, per conto proprio, stipulare una polizza assicurativa.

Art. 12 – Allestimenti e arredamenti.

- 12.1 Gli spazi espositivi saranno messi a disposizione senza arredamento e spetta al partecipante provvedere a sua cura e spese. Qualsiasi modifica del locale s'intende a carico dell'interessato e deve essere preventivamente autorizzata dal Consorzio.
- 12.2 L'allestimento degli spazi espositivi deve essere attuato in conformità alle disposizioni di legge, alla normativa in materia di sicurezza e a quanto previsto dal presente regolamento. Gli espositori devono in ogni caso porre in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni e degli incendi, all'attenuazione dei rumori, all'eliminazione dei cattivi odori e ad evitare l'emissione di gas o di liquidi.
- 12.3 Viene riconosciuto al Consorzio il diritto di procedere a verifiche tecniche, di far modificare o di far rimuovere gli allestimenti in via di attuazione o già eseguiti non conformi alle esigenze di sicurezza, di organizzazione della manifestazione o ritenuti non corrispondenti al decoro della fiera stessa.
- 12.4 E' vietato:
- collocare oggetti sporgenti sulle facciate o sulle pareti fisse esteriori degli spazi espositivi;
 - incollare carte e avvisi sulla struttura e deteriorare, in qualsiasi modo, il materiale messo a disposizione.
- 12.5 Il disturbo acustico deve essere contenuto entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

- 12.6 L'espositore è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza. Il Consorzio declina ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 13 – Svolgimento servizi.

- 13.1 Il Consorzio si riserva la facoltà di appaltare qualsiasi esercizio o servizio a terzi, e di conferire nomine a fornitori, autorizzati, emanando al riguardo le relative disposizioni.
- 13.2 Per i servizi ed esercizi dati in appalto e per tutti i lavori eseguiti dai fornitori, il Consorzio declina ogni e qualsiasi responsabilità che rimane a carico di chi esegue i singoli lavori.
- 13.3 Alle ditte di specifici servizi (come, ad esempio, l'elettricista, l'idraulico, le pulizie, gli allestimenti, la sorveglianza, etc.) e ad ogni altra ditta appaltatrice, comprese quelle chiamate dagli espositori, è fatto obbligo di attenersi al presente regolamento e a tutte le norme di legge attinenti i rapporti di lavoro, comprese quelle stabilite dal D. LGS. 81/2008 in materia di sicurezza.

Art. 14 – Servizi tecnici, norme generali.

- 14.1 Il Consorzio provvede all'illuminazione generale, interna ed esterna, della manifestazione.
- 14.2 Il Consorzio declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o pregiudizi o quant'altro possa accadere alle persone o alle cose a causa di allacciamenti abusivi alle linee elettriche, di corti circuiti provocati o danni che comunque possono verificarsi durante l'allestimento, lo svolgimento o la smobilitazione degli allestimenti.
- 14.3 Il Comune di Parma e il Consorzio provvedono al servizio di sgombero neve fino a circa 0,50 metri di distanza dallo spazio espositivo.
- 14.4 E' fatto obbligo all'espositore di depositare il materiale di scarto da far ritirare ai mezzi del Comune in maniera ordinata e decorosa e secondo i modi e i tempi che saranno successivamente comunicati utilizzando la raccolta differenziata.
- 14.5 E' vietato l'abbandono all'esterno della casetta di eventuali materiali provenienti dall'allestimento delle casette. In caso contrario il Consorzio provvederà in proprio alla pulizia addebitando il relativo costo all'assegnatario dello spazio espositivo.

Art. 15 – Impianti elettrici.

- 15.1 Ogni spazio espositivo sarà allacciato alla rete elettrica per una potenza nominale di **1Kw/h** comprensivo di un tubo al neon per l'illuminazione interna e **di n.1 presa** della corrente elettrica, **è vietato l'impiego di stufette elettriche.**

Art. 16 – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- 16.1 Le aziende partecipanti alla manifestazione, le ditte appaltatrici e qualsiasi altro soggetto chiamato ad operare nell'ambito della struttura deve obbligatoriamente rispettare quanto prescritto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 17 – Disposizioni finali.

- 17.1 Gli espositori dovranno tassativamente uniformarsi al presente regolamento le cui clausole, con la firma della conferma di partecipazione, saranno accettate pienamente e integralmente dagli espositori stessi.
- 17.2 il Consorzio si riserva di stabilire e rendere note altre norme integrative che ritenga opportune per meglio regolare il funzionamento della manifestazione.
- 17.3 Tali norme integrative avranno lo stesso valore di quelle del presente regolamento generale e saranno considerate impegnative.
- 17.4 E' fatto obbligo di attenersi al presente regolamento ed a tutte le norme che verranno successivamente stabilite anche al pubblico dei visitatori e ad ogni altra persona o ditta operante nella mostra mercato.
- 17.5 L'inosservanza delle norme del presente Regolamento darà diritto al Consorzio ove possa averne constatato l'inosservanza stessa – di assumere provvedimenti cautelativi che possano comportare l'esclusione dalla manifestazione e l'ingiunzione di sgombero dello spazio espositivo. In questo caso nessun rimborso sarà riconosciuto e l'espositore non potrà reclamare danni di sorta.

- 17.6 Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003. I dati contenuti nella richiesta di partecipazione saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del contratto di partecipazione alla manifestazione e per adempiere agli obblighi stabiliti dalla legge.
Saranno inoltre trattati a fini promozionali e di marketing. L'interessato a cui i dati si riferiscono ha facoltà di avvalersi dei diritti di cui al D. Lgs 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di partecipare alla manifestazione. Il titolare del trattamento è: **Consorzio di tutela suino nero Parma, sede legale in Piazza XI Febbraio n. 7, Borgo Val di Taro (PR).**
Con la sottoscrizione della richiesta di partecipazione si autorizza il Consorzio al trattamento dei dati come sopra specificato.
- 17.7 Per l'applicazione del presente regolamento, per tutti gli effetti di legge, e in ogni caso di contestazione, viene stabilita e riconosciuta per esplicita accettazione la competenza del Foro di Parma.
- 17.8 Ogni comunicazione a deve essere inviata al seguente indirizzo:
Consorzio di tutela suino nero Parma, Unità amministrativa c/o Agri-eco Via del Fontanino, 7 43012 Fontanellato (PR) – mail: segreteria@suinoneroparma.it tel. 0521/829109 fax 0521/829536.

IL PRESENTE REGOLAMENTO DEVE ESSERE ACCETTATO TRAMITE L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA IN ORIGINALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SU TUTTE LE PAGINE CHE LO COMPONGONO.

Letto accettato e sottoscritto: li

la ditta espositrice

**p.Consorzio di Tutela
Suino Nero di Parma**